

# Direzione Protezione Civile ORDINANZA DEL SINDACO ATTO N. ORD 336 DEL 07/08/2023

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA E CONSEGUENTE DIVIETO DI
ACCESSO AD UNA STANZA LOCALE BAGNO DELL'UNITA'
IMMOBILIARE DI VIA ORESTE DE GASPARI CIVICO 1 INTERNO 3

# **IL SINDACO**

Visto l'art 54, commi 4 e 4bis del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

### Premesso che:

- in data 26/07/2023 il personale dell'Ufficio di pubblica incolumità è intervenuto su richiesta dei Vigili del Fuoco causa distacco di porzione di intonaco dal soffitto presso l'appartamento interno 3 di via Oreste De Gaspari civico 1;
- in sede di sopralluogo, non potendo escludere ulteriori incrementi delle lesioni, il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità di concerto con i Vigili del Fuoco intervenuti, ha disposto l'interdizione di uno dei due locali bagno, sino alla verifica delle corrette condizioni di sicurezza del solaio;

Vista, in particolare la relazione tecnica dell'intervento svolto in data 26/07/2023 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n. 0347862.I del 02/082023, dalla quale emerge la necessità di disporre l'interdizione del locale camera posto a sinistra del locale ingresso, sino all'esecuzione di idonei ed approfonditi controlli.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0347862.I del 02/08/2023 relativa al sopralluogo, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Documento sottoscritto digitalmente

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giuste Nota prot. N. 0338536.U del 27/07/2023;

# Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dirigente dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

## **CONVALIDA**

l'interdizione e la chiusura del locale bagno, sino alla verifica delle corrette condizioni di sicurezza del solaio, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei fruitori, con divieto a chiunque di accedere alla stanza locale bagno oggetto di interdizione.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante Servizi Generali Centrale Notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale Unità territoriale Levante ed al Municipio VII Medio, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

# IL VICESINDACO PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.